

In relazione all'autorizzazione  
in oggetto:

**Parere di regolarità tecnica:**

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Controllo attività estrattive

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

**Pubblicazione:**

la presente autorizzazione dirigenziale viene  
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito  
internet del Parco

([www.parcapuane.toscana.it/albo.asp](http://www.parcapuane.toscana.it/albo.asp)),  
a partire dal giorno indicato nello stesso  
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane  
Settore Uffici Tecnici**

**Pronuncia di Valutazione di Incidenza**

**n. 4 del 24 luglio 2020**

**Oggetto: Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi delle  
Alpi Apuane (artt. 113-114 della L.R. 65/2014).  
Scheda n. 15 del PIT/PPR, Bacini di Torano,  
Miseglia e Colonnata, Comune di Carrara.**

**Richiedente: Comune di Carrara**

**Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici**

**In riferimento** alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 114 legge regionale n. 65/2014, tra la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di Carrara e gli altri enti territoriali interessati, per la verifica dell'adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi di Torano, Miseglia e Colonnata, relativo alla scheda n. 15 del PIT/PPR, nel Comune di Carrara;

**Preso atto** che il Piano Attuativo in oggetto interessa le seguenti aree di Rete Natura 2000:

ZSC Monte Sagro (IT5110006)

ZSC Monte Borla –Rocca di Tenerano (IT5110008)

ZPS Praterie Primarie e Secondarie delle Apuane (IT5120015)

**Vista** la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

**Vista** la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

**Visto** il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale sono state designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**Considerato** che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, i piani e gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 454 del 16 giugno 2008, con cui sono individuati i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione, comprensive dei relativi divieti, per le Zone Speciali di Conservazione e per le Zone di Protezione Speciale;

**Viste** le delibere di Consiglio direttivo del Parco n. 2 del 01.03.2019 e n. 17 del 20.09.2019;

**Visto** lo Studio di Incidenza del Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi di Torano, Miseglia e Colonnata, relativo alla scheda n. 15 del PIT/PPR, prodotto dal Comune di Carrara e sottoposto all'esame della conferenza di servizi convocata dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 114 della legge regionale n. 65/2014;

**Visto** il parere della Commissione tecnica del Nulla osta, prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco, rilasciato nella riunione del 24 luglio 2020 ed allegato alla presente determinazione, come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);

## DETERMINA

**di rilasciare** al Comune di Carrara la **Pronuncia di Valutazione d'Incidenza**, ai sensi del Titolo III della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, per il Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi di Torano, Miseglia e Colonnata, relativo alla scheda n. 15 del PIT/PPR, oggetto di valutazione della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 114 legge regionale n. 65/2014, tra la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, la Provincia di Massa Carrara, il Comune di Carrara e gli altri enti territoriali interessati, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. la norma contenuta all'art. 8, comma 4, delle NTA, secondo cui *“Per l'area epigea delle cave esistenti ricomprese nelle predette fasce di tutela ZPS dovrà essere predisposto apposito studio finalizzato ad un progetto di riqualificazione ambientale, coerentemente con la disciplina del PIT/PPR prioritariamente rivolto alla tutela della biodiversità”*, per quanto valutata positivamente, si ritiene debba essere maggiormente definita individuando i soggetti che predispongono l'*apposito studio* e il *progetto di riqualificazione ambientale* e che lo realizzano, nonché i tempi e le condizioni entro cui tali studi e progetti devono essere predisposti e realizzati e che cosa comporta la loro eventuale mancata predisposizione e realizzazione;
2. nella norma contenuta all'art. 8, comma 4, delle NTA, secondo cui nella Zona di tutela delle ZPS/ZSC *“è consentita esclusivamente l'escavazione in sotterranea con ingresso esterno alla fascia di rispetto stessa fermo restando gli ingressi esistenti o autorizzati, nonché le relative infrastrutture strettamente necessarie al loro accesso...”* si ritiene che debba essere precisato che sono fatte salve le opere *esistenti ed autorizzate* e non semplicemente quelle *esistenti*, nel caso queste fossero prive di legittimazione;
3. la norma contenuta all'art. 29, delle NTA, secondo cui *“...sono da mantenere eventuali aree depresse allagate anche solo stagionalmente presenti nell'area in disponibilità che non siano più funzionali per l'attività stessa. Qualora si renda necessario il riutilizzo o la modifica dei suoli, è necessario ricorrere a un parere di tecnico specializzato per poter procedere salvaguardando eventuali specie di valore conservazionistico che si siano insediate”* per quanto valutata positivamente, si ritiene debba essere maggiormente definita riconducendola alla realizzazione di un censimento delle aree umide presenti, seguito da un successivo piano di gestione e monitoraggio in

cui siano individuate le aree suscettibili di tutela e conservazione. Si ritiene inoltre che la norma debba prevedere l'individuazione del soggetto tenuto a realizzare il censimento e il monitoraggio;

4. nei documenti del PABE, in relazione alla realizzazione dei progetti di ripristino si fa spesso e correttamente riferimento all'utilizzo di specie vegetali autoctone. Considerato che il reperimento di specie autoctone risulta spesso difficoltoso per la mancanza di vivai specificatamente dedicati a tali coltivazioni, si raccomanda, vista anche l'estensione del bacino interessato dal PABE e l'alto numero delle cave presenti e dei connessi progetti di ripristino ambientale, di ricercare efficaci forme e modalità di reperimento, anche in consorzio con altri comuni apuani, al fine di rendere realmente possibile, e non semplicemente confinata sulla carta, la realizzazione di progetti di recupero ambientale con l'utilizzo di specie vegetali autoctone.

**di dare atto** che la presente Pronuncia di Valutazione d'Incidenza costituisce condizione ai fini dell'emissione del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione del piano, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del piano presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento;

**di trasmettere** il presente atto al Carrara e alla Regione Toscana;

**di rendere noto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge.

**determina** altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

**Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici**  
dott. arch. Raffaello Puccini



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE  
Settore Uffici Tecnici

***Commissione dei Nulla osta del Parco***  
***Riunione del 24 luglio 2020***

---

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	<i>dott.ssa geol Anna Spazzafumo</i>
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	<i>dott.ssa for. Isabella Ronchieri</i>

---

**Piano Attuativo dei Bacini Estrattivi del Comune di Carrara, Scheda n. 15 – Bacini di Torano - Miseglia – Colonnata. Valutazione al fine del rilascio della pronuncia di valutazione di incidenza.**

Premesso che:

lo studio di incidenza riporta gli effetti attesi dalla attuazione del PABE sulle aree di Rete Natura 2000 ed in generale sulle aree ad alta naturalità, riconducendoli in sintesi alla perturbazione di habitat, al danno alle specie presenti, all'uso di risorse naturali e ad azioni di disturbo ambientale;

a fronte di questi effetti, potenzialmente molto negativi, lo studio di incidenza e la disciplina del PABE, nonostante le richieste formulate dal Parco nel corso della presente procedura, ad eccezione della realizzazione di una fascia di salvaguardia delle aree di Rete Natura 2000 di cui si valutano positivamente gli effetti, contengono misure di mitigazione, di monitoraggio e di salvaguardia ambientale che si ritiene possano essere rese ancora maggiormente incisive, definite e cogenti;

la Commissione tecnica del Nulla osta ritiene di poter rilasciare un parere positivo ai fini della pronuncia di valutazione di incidenza a condizione che lo studio di incidenza, la disciplina di piano o comunque i documenti che costituiscono il PABE in oggetto, recepiscano le seguenti prescrizioni:

1. la norma contenuta all'art. 8, comma 4, delle NTA, secondo cui *“Per l'area epigea delle cave esistenti ricomprese nelle predette fasce di tutela ZPS dovrà essere predisposto apposito studio finalizzato ad un progetto di riqualificazione ambientale, coerentemente con la disciplina del PIT/PPR prioritariamente rivolto alla tutela della biodiversità”*, per quanto valutata positivamente, si ritiene debba essere maggiormente definita individuando i soggetti che predispongono l'*apposito studio* e il *progetto di riqualificazione ambientale* e che lo realizzano, nonché i tempi e le condizioni entro cui tali studi e progetti devono essere predisposti e realizzati e che cosa comporta la loro eventuale mancata predisposizione e realizzazione;
2. nella norma contenuta all'art. 8, comma 4, delle NTA, secondo cui nella Zona di tutela delle ZPS/ZSC *“è consentita esclusivamente l'escavazione in sotterranea con ingresso esterno alla fascia di rispetto stessa fermo restando gli ingressi esistenti o autorizzati, nonché le relative infrastrutture strettamente necessarie al loro accesso...”* si ritiene che debba essere precisato che sono fatte salve

le opere *esistenti ed autorizzate* e non semplicemente quelle *esistenti*, nel caso queste fossero prive di legittimazione;

3. la norma contenuta all'art. 29, delle NTA, secondo cui "*...sono da mantenere eventuali aree depresse allagate anche solo stagionalmente presenti nell'area in disponibilità che non siano più funzionali per l'attività stessa. Qualora si renda necessario il riutilizzo o la modifica dei suoli, è necessario ricorrere a un parere di tecnico specializzato per poter procedere salvaguardando eventuali specie di valore conservazionistico che si siano insediate*" per quanto valutata positivamente, si ritiene debba essere maggiormente definita riconducendola alla realizzazione di un censimento delle aree umide presenti, seguito da un successivo piano di gestione e monitoraggio in cui siano individuate le aree suscettibili di tutela e conservazione. Si ritiene inoltre che la norma debba prevedere l'individuazione del soggetto tenuto a realizzare il censimento e il monitoraggio;
4. nei documenti del PABE, in relazione alla realizzazione dei progetti di ripristino si fa spesso e correttamente riferimento all'utilizzo di specie vegetali autoctone. Considerato che il reperimento di specie autoctone risulta spesso difficoltoso per la mancanza di vivai specificatamente dedicati a tali coltivazioni, si raccomanda, vista anche l'estensione del bacino interessato dal PABE e l'alto numero delle cave presenti e dei connessi progetti di ripristino ambientale, di ricercare efficaci forme e modalità di reperimento, anche in consorzio con altri comuni apuani, al fine di rendere realmente possibile, e non semplicemente confinata sulla carta, la realizzazione di progetti di recupero ambientale con l'utilizzo di specie vegetali autoctone.

Massa, 24 luglio 2020

La Commissione tecnica del Nulla osta